

EDILI (ARTIGIANATO) - ACCR(23/04/97)

Verbale di accordo

In data 23 aprile 1997

Tra
ANAEP - CONFARTIGIANATO, ANSE - ASSOEDILI CNA, FIAE - CASA, CLAAI

e
FeNEAL - UIL, FILCA - CISL, FILLEA - CGIL

in attuazione di quanto previsto alla lettera d) dell'art. 42 del C.C.N.L. 27 ottobre 1995 per i dipendenti delle imprese artigiane, delle piccole imprese industriali e dei Consorzi artigiani ed in applicazione della nota a verbale degli Aumenti retributivi concordati nel medesimo C.C.N.L..

Aumenti retributivi

Le parti convengono su quanto stabilito al rinnovo del C.C.N.L. del 27.10.1995 e riconfermano l'erogazione delle tranche alle date seguenti:

- la terza tranche sarà corrisposta a decorrere dall'1 luglio 1997 a titolo di incremento dei minimi tabellari attualmente in vigore;
- la quarta tranche sarà corrisposta a decorrere dall'1 luglio 1998 a titolo di incremento dei minimi tabellari;
- di erogare con decorrenza non anteriore all'1.1.1999 un importo mensile forfettario, a titolo di EDR - Elemento distinto della retribuzione, pari a lire 16.500 per i lavoratori di III livello da calcolare, per i lavoratori degli altri livelli, secondo la vigente scala parametrica. Al fine di assicurare la sostanziale omogeneità dei costi contrattuali di periodo per tutte le imprese operanti nel settore, le Parti si incontreranno entro il 30 settembre 1997 per esaminare la possibilità, di inserimento non prima dell'1.1.1999 dell'importo su indicato nei minimi tabellari, in correlazione a quanto eventualmente stabilito nei rinnovi contrattuali nel frattempo stipulati da altre Organizzazioni imprenditoriali;
- di calcolare, per gli apprendisti, tale importo secondo la percentuale retributiva di riferimento in vigore alla data su indicata.

Cio' in quanto le Organizzazioni Artigiane (ANAEP/CGIA, ANSE - ASSOEDILI/CNA, FIAE/CASA, CLAAI) e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, convenendo sull'esigenza di assicurare l'omogeneità dei costi contrattuali per tutte le imprese operanti nel settore, si impegnano ad assicurare che il costo del periodo di vigenza contrattuale derivante, per le imprese aderenti a (ANAEP/CGIA, ANSE - ASSOEDILI/CNA, FIAE/CASA, CLAAI), dal presente accordo nazionale non sia diverso da quello che deriverà ad altre imprese di costruzioni per effetto del rinnovo degli analoghi accordi nazionali. Per costo contrattuale di periodo si intende la somma degli importi mensili, derivanti dagli aumenti retributivi concordati con il presente accordo, che l'azienda dovrà erogare per la vigenza dell'accordo medesimo.

Secondo livello di contrattazione collettiva

Nel riconfermare, in coerenza con il Protocollo del 23.07.93, la piena agibilita` del secondo livello di contrattazione collettiva, le parti ribadiscono che le materie di competenza della contrattazione integrativa territoriale sono quelle previste dall'art. 42 del C.C.N.L. 27.10.95:

- di concordare nel 6% l'importo massimo di incremento dei minimi tabellari di paga base nazionale in vigore all'1 luglio 1996 a titolo di elemento economico territoriale. Tale incremento massimo sara` erogato nell'arco di vigenza quadriennale del II livello di contrattazione secondo misure, modalita` e parametri stabiliti localmente e legati agli incrementi di produttivita` ed ai risultati delle imprese e del territorio. Gli effetti economici di cui al presente comma non potranno, in ogni caso, avere decorrenza anteriore al 31.12.1997;

- di confermare che i criteri, le caratteristiche e le modalita` di attuazione del II livello di contrattazione previsto dal C.C.N.L. 27.10.1995 sono in linea e coerenti con quanto previsto dal Protocollo generale sulla politica dei redditi 23.7.1993 e che, pertanto, nella fattispecie sono applicabili le agevolazioni contributivo previdenziali previste dalle leggi vigenti per le erogazioni di II livello;

Con il presente accordo, le Parti si danno reciprocamente atto che e` stata data piena attuazione agli impegni economici concordati con il C.C.N.L. 27.10.1995.

Si conferma la durata quadriennale dell'accordo di secondo livello.

Previdenza integrativa

1. Le parti stipulanti il presente Accordo riconfermano di convenire sulla istituzione di un sistema di previdenza complementare di categoria al quale possono - su base volontaria - aderire i lavoratori dipendenti da imprese artigiane edili ed affini.

Al fine di realizzare questo comune obiettivo le Parti costituiranno entro il 30 maggio 1997 un apposita Commissione Tecnica.

2. Tale Commissione avra` il compito di:

a) approfondire il quadro normativo vigente in materia;

b) esaminare le determinazioni e le soluzioni tecniche gia` adottate in altri settori per la costituzione, la gestione e l'alimentazione del Fondo di previdenza complementare di categoria;

c) ricercare soluzioni che consentano di addivenire ad un Fondo di previdenza complementare che tenga conto delle caratteristiche specifiche del settore edile e dell'esigenza di superare gradualmente l'istituto dell'APES, dando piena applicazione a quanto previsto dal C.C.N.L. 27.10.1995 (Previdenza Complementare);

d) esaminare la possibilita` di far decorrere gli oneri contributivi a carico delle imprese e i lavoratori successivamente al deposito degli atti costitutivi del Fondo e della sottoscrizione degli atti di preadesione da parte dei singoli lavoratori.

La Commissione presentera` un'ipotesi operativa del Fondo alle parti stipulanti entro il 31.12.1997.

3. Sin da adesso le parti concordano che alla contribuzione del Fondo si provvedera`:

- con una quota di TFR da maturare nell'anno nella misura massima del 18%, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente per i lavoratori di prima occupazione;

- con una quota di pertinenza dell'impresa nella misura del 2% del minimo tabellare (paga base) a favore dei soli lavoratori che aderiranno al Fondo. I lavoratori che esprimeranno la volonta` di adesione al Fondo contribuiranno con una quota di pari misura.

Gli oneri a carico di impresa e lavoratori decorreranno dall'1.7.1998, fatta salva la diversa determinazione delle parti in relazione a quanto contenuto nel punto 2 lettera d) del presente accordo.

Dichiarazione congiunta

Le parti, pur riaffermando la piena autonomia dei diversi contratti collettivi di lavoro, confermano la volontà di ricercare fra tutti i soggetti titolari di C.C.N.L. in edilizia le condizioni, le modalità e i tempi per la costituzione di un sistema unico di settore per la previdenza complementare di categoria, diretta emanazione dei C.C.N.L. stipulati in edilizia.

Proroga della scadenza

Il termine di scadenza del C.C.N.L. 21.07.1995, indicato all'art. 108 dello stesso contratto, è prorogato al 30 giugno 1999.

ALL. 1 : Tabella degli aumenti retributivi

Aumenti retributivi

LIVELLI	3^ TRANCHE 1.7.1997	4^ TRANCHE 1.7.1998	EDR DECORRENZA DALL'1.1.1999	TOTALE
VII	90.768	77.692	25.384	193.844
VI	81.691	69.923	22.846	174.460
V	68.076	58.269	19.038	145.383
IV	63.538	54.384	17.769	135.691
III	59.000	50.500	16.500	126.000
II	53.100	45.450	14.850	113.400
I	45.384	38.846	12.692	96.922